



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

VIA T. TASSO 81030 VILLADI BRIANO (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-MAIL: ceic84000d@istruzione.it

e-MAIL certificata: ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZ.QUI tel 08119911330

Ai docenti delle classi III scuola Secondaria I Grado

Ai sigg. Genitori e agli alunni delle classi III

Ai candidati privatisti

e p.c. al D.S.G.A.

All'albo on line/sito web

Agli Atti

COMUNICAZIONE N. 380

Oggetto: O.M. n. 64 del 14/03/2022 – Informativa agli alunni, alle famiglie e al personale docente sulle modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per l'a. s. 2021/22.

Con la presente, si trasmette, in allegato, l'O.M. n. 64 del 14/03/2022 con cui il Ministero dell'Istruzione, definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/22 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, l'esame si svolgerà **in presenza**, nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado **sono ammessi** all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **in presenza dei seguenti requisiti:**

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Espletamento dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, in quanto la relativa prova scritta (prevista dalla normativa ordinaria – D.lgs. 62/2017 e DM 741/2017), per il corrente anno scolastico, non si svolgerà; nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Esso è finalizzato ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal Curricolo di Istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe e, in particolare, della *lingua italiana, delle competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere; verifica la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo*, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica del candidato. Alla luce di quanto riportato, il colloquio avrà *natura interdisciplinare*.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM741/2017. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, **la valutazione finale espressa con votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM741/2017. *L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi*. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*Non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Esame di Stato per i candidati privatisti

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017(*), per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dell'OM n. 64 del 14/03/2022.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Prove standardizzate e certificazione delle competenze

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano, *gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove INVALSI CBT di italiano, matematica e inglese* che si svolgeranno nel mese di aprile p.v., **senza essere connesse all'ammissione all'esame di Stato**. La Certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata solo agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione

degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, *i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.*

In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Sessione suppletiva

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si concluderà entro il 30 giugno 2022 e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemologica.

(*1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. 6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Seguiranno ulteriori indicazioni a seguito di quanto stabilito dai consigli di classe e dagli organi collegiali preposti.

Si allega ordinanza O.M. n. 64 del 14/03/2022.

Villa di Briano, 21/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Emelde MELUCCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
isensi dell'art3 comma2delD.L.n°39/1993